

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**
L'Assessore

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le L.R. n.28 del 29.12.1962 (Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana), e n.2 del 10.04.1978 (Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione), e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R.S. n.70 del 28.02.1979, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la L.R. n.10 del 15.05.2000, e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA** la L.R. n.19 del 22.12.2005, e successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare il suo art.7, comma 5, che riconosceva all'Agenda Regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.), ora soppressa, *“poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi”*;
- VISTA** la L.R. n.19 del 16.12.2008, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*, ed in particolare il suo art.9, comma 2, che, nell'abrogare il citato art.7 della L.R. 19/2005, ha disposto il trasferimento delle funzioni e dei compiti già esercitati dall'A.R.R.A. all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, prevedendo che *“Le funzioni e i compiti esercitati dall'Agenda regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. (...)”*, ivi compresi i poteri sostitutivi;
- VISTO** il D.P.R.S. n.9 del 05.04.2022, recante *“Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”*, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 25 del 01/06/2022;
- VISTO** il D.lgs. n.152 del 03.04.2006, *“Norme in materia ambientale”* e, in particolare, gli articoli 147 e segg. in materia di servizio idrico integrato;
- VISTI** gli adempimenti prescritti, dal citato D.lgs. 152/2006, a carico degli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'intero ambito territoriale ottimale e, segnatamente, la redazione/adozione del Piano d'ambito (art.149), la scelta della forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo ed il conseguente affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (art. 149-bis);
- VISTA** la L.R. n.19 del 11.08.2015, recante *“Disciplina in materia di risorse idriche”*;
- CONSIDERATO** che è divenuta condizione imprescindibile, per i finanziamenti nel settore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) per il periodo 2021-2027, *“che il servizio idrico*

integrato sia a regime e che sia stato affidato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente" (prot.16395 del 08.08.2019 del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, inoltrata alle Assemblee Territoriali Idriche siciliane dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con prot.38694 del 23.09.2019);

VISTA la Deliberazione n.4 del 24.01.2004, con cui l'Assemblea del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale 2 - Catania Acque (oggi in liquidazione, e di seguito Consorzio ATO2), ha deliberato in merito all'affidamento della gestione del S.I.I. di propria competenza ad una società mista a prevalente capitale pubblico;

CONSIDERATO che su iniziativa della Provincia di Catania, con atto notarile del 06.09.2004, è stata costituita la Servizi Idrici Etnei S.p.a. (di seguito S.I.E.), in aderenza alla Deliberazione del Consiglio provinciale n.37 del 17.08.2004, con lo scopo di svolgere attività afferenti al S.I.I. nell'ATO2;

VISTA la Deliberazione n.7 del 13.09.2004, con cui l'Assemblea del Consorzio ATO2, ha confermato i contenuti della Deliberazione 4/2004 e preso atto della costituzione della S.I.E.;

VISTA la Deliberazione n.8 del 13.09.2004, con cui l'Assemblea del Consorzio ATO2, ha autorizzato le procedure di gara per selezionare del socio privato di minoranza della S.I.E. e disponeva l'affidamento del S.I.I. di propria competenza alla stessa S.I.E.;

VISTA la Deliberazione n.9 del 13.09.2004, con cui l'Assemblea del Consorzio ATO2, ha delegato al suo Consiglio di amministrazione la predisposizione degli atti e l'avvio della gara per la scelta del socio privato di minoranza della S.I.E.;

CONSIDERATO che in aderenza alle citate Deliberazioni 7, 8 e 9 del 2004 (del Consorzio ATO2), in data 28.09.2004, è stato inviato alla GUCE il bando di gara ad esse relativo;

CONSIDERATO che il citato bando di gara era andato deserto, l'Assemblea del Consorzio ATO2, con Deliberazione n.2 del 13.01.2005, ha deciso, accogliendo le proposte del CdA di cui alla Delibera n.1 del 13.01.2005, di confermare la scelta di procedere al conferimento della titolarità del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lett. b) del D.lgs. 267/2000, chiarendo che l'affidamento alla società mista sarebbe avvenuto solo successivamente alla selezione del socio e delegando il CdA a svolgere la gara;

CONSIDERATO che il CdA del Consorzio ATO2, con Deliberazione n.2 del 13.01.2005, ha indetto la procedura di gara e ha approvato lo schema degli atti di gara, lo statuto di SIE, lo schema degli atti negoziali da stipulare a valle della procedura e il piano d'ambito;

CONSIDERATO che in aderenza alle citate Deliberazioni 1 e 2 del 2005 (del Consorzio ATO2), è stato così pubblicato un nuovo bando (GUCE n.2005/S-140133356 del 20.01.2005) per l'indizione di una gara a doppio oggetto, nell'ambito della quale scegliere il socio privato di S.I.E. e affidare la gestione del S.I.I. ed esecuzione dei lavori connessi. (art. 2 del disciplinare di gara);

CONSIDERATO che la gara (GUCE n.2005/S-140133356) è stata aggiudicata, in data 23.12.2005, in favore del raggruppamento Acoset S.p.a. (Acoset);

CONSIDERATO che in data 24.12.2005 è stata sottoscritta da Consorzio ATO2 e S.I.E. (avente quale socio privato Acoset), la convenzione di gestione del S.I.I. relativa all'Ambito Territoriale Ottimale 2 della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che le imprese componenti il raggruppamento Acoset hanno poi costituito Hydro Catania, società per azioni di scopo, che è subentrata in tutti i diritti e le ragioni del raggruppamento aggiudicatario, relative tanto alla titolarità della quota di partecipazione azionaria in S.I.E., quanto al diritto all'esecuzione dei servizi e dei lavori infrastrutturali di acquedotto, fognatura e depurazione;

CONSIDERATO che nelle more di svolgimento della gara (GUCE n.2005/S-140133356) alcuni Comuni appartenenti all'ATO 2 hanno impugnato le citate Deliberazioni 7, 8 e 9 del 2004 (del Consorzio ATO2), e gli atti correlati, e presentato ricorso avanti il T.A.R.

Sicilia, Sezione staccata di Catania, che con Sentenza n.670 del 18.04.2005 lo aveva respinto;

CONSIDERATO che con Ricorso in appello avverso la Sentenza del T.A.R. Sicilia 670/2005, presso il CGARS (n.1084/2005), alcuni Comuni appartenenti all'ATO 2 hanno chiesto l'annullamento delle citate Deliberazioni 7, 8 e 9 del 2004 (dell'Assemblea del Consorzio ATO2), e degli atti correlati;

VISTA la Sentenza n.589 del 15.03.2006, in merito al Ricorso in appello n.1084/2005, con cui il CGARS ha disposto l'annullamento delle citate Deliberazioni 7, 8 e 9 del 2004 (dell'Assemblea del Consorzio ATO2), e degli atti correlati;

VISTO l'Accordo transattivo sottoscritto il 30.12.2006 da Consorzio ATO2, Provincia di Catania e S.I.E. con i comuni della "zona calatina", secondo il quale detti comuni hanno rinunciato agli effetti della decisione del CGARS 589/2006 ed alla relativa esecuzione;

VISTE la Deliberazione 09.08.2010 e la Deliberazione n.8 del 22.11.2010, con le quali rispettivamente il CdA e l'Assemblea del Consorzio ATO2 hanno dichiarato nullo l'accordo del 30.12.2006 e caducato gli atti di gara e la convenzione oggetto dell'accordo;

VISTA la L.R. n.2 del 09.01.2013, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato*", ed in particolare il suo art.1, comma 5, che ha disposto il trasferimento delle funzioni ad altri soggetti pubblici per mezzo di una futura legge regionale, le funzioni in capo alle Autorità d'ambito, precisando che "*Con la medesima legge regionale sono disciplinate le modalità di successione nei rapporti giuridici attivi e passivi e le modalità di tutela dei rapporti di lavoro eventualmente in essere facenti capo alle Autorità d'ambito*";

CONSIDERATO che l'art.3 della citata L.R. 19/2015, in aderenza al comma 5, dell'art.1 della L.R. 2/2015 stabilisce che l'Assemblea Territoriale Idrica "*esercita le funzioni già attribuite dalle Autorità d'Ambito territoriale ottimale*", non precisando il meccanismo di successione della prima nei rapporti giuridici in capo alla seconda;

VISTO Statuto (del 22.10.2019), che disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite all'Assemblea Territoriale Idrica afferente all'Ambito Territoriale Ottimale Catania 2 (A.T.I.), subentrata nelle funzioni del Consorzio ATO2, posto in liquidazione;

CONSIDERATO che S.I.E. ha impugnato le citate Deliberazioni del 2010 (del Consorzio ATO2), e gli atti correlati, e presentato ricorso avanti il T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, che con Sentenza n.1289 del 22.04.2021 lo ha dichiarato inammissibile, per carenza d'interesse;

CONSIDERATO che con Ricorso in appello avverso la Sentenza del T.A.R. Sicilia 1289/2021, presso il CGARS (n.583/2021), S.I.E. ha impugnato le citate Deliberazioni del 2010 del Consorzio ATO2), e gli atti correlati;

VISTA la Sentenza n.1037 del 10.11.2021, in merito al Ricorso in appello n.583/2021, con cui il CGARS ha accolto, per quanto di ragione, l'appello principale, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata (T.A.R. Sicilia 1289/2021), dichiara in parte inammissibile e per la restante parte accoglie il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti quanto alla domanda demolitoria, fatto salvo quanto riferibile alla domanda risarcitoria;

VISTA la Sentenza n.1255 del 16.11.2022, in merito al Ricorso in appello n.583/2021 ed in continuità alla Sentenza 1037/2021, il CGARS ha dichiarato che non è necessario scrutinare la domanda risarcitoria e la sussistenza dei requisiti della responsabilità dell'Amministrazione, con conseguente irrilevanza del profilo soggettivo della responsabilità, in quanto l'interesse di S.I.E. è soddisfatto dal diritto ad eseguire la Convenzione per residui 29 anni;

- CONSIDERATO** che con Ricorso presso il CGARS (n.219/2022), l'A.T.I. ha richiesto chiarimenti riguardo l'ottemperanza alla Sentenza 1037/2021;
- VISTA** la Sentenza n.1257 del 16.11.2022, in merito al Ricorso n.219/2022, ha anche reso all'A.T.I. i chiarimenti circa l'ottemperanza alla citata sentenza, procedendo all'aggiornamento della Convenzione del 24.12.2005;
- VISTA** la Sentenza n.1258 del 16.11.2022, con cui il CGARS ha annullato tutti gli atti relativi all'affidamento *in house* ed il piano d'ambito 2020 predisposti dall'A.T.I., confermando la validità del Piano d'ambito allegato alla Convenzione del 24.12.2005, vale a dire quello aggiornato in sede di offerta nella selezione del socio privato di S.I.E.;
- VISTA** la nota prot.46 del 11.01.2023, con cui l'A.T.I. ha avviato le procedure tese ad ottemperare alle citate sentenze del CGARS 1257 e 1258 del 2022;
- CONSIDERATO** che l'A.T.I. con nota prot.1488 del 28.09.2023 ha trasmesso a S.I.E. lo schema di convenzione aggiornato, e che con prot.1086 del 16.10.2023 S.I.E. ha trasmesso all'A.T.I. la Convenzione da essa sottoscritta ai fini delle determinazioni di competenza dell'Assemblea, con cui viene data ottemperanza alle citate sentenze del CGARS 1257 e 1258 del 2022;
- CONSIDERATO** che l'A.T.I. con prott.1472-1474 del 04.10.2023 ha trasmesso a tutti i sindaci dell'Ambito lo schema di convenzione aggiornato;
- VISTA** la nota prot.53912 del 01.12.2023, con cui il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha diffidato l'A.T.I. ad adempiere a quanto stabilito dal CGARS con le citate sentenze del 2022, procedendo all'immediata convocazione dell'Assemblea;
- VISTA** la nota prot.1873 del 21.12.2023, unita in allegato al presente decreto, con cui l'A.T.I. ha comunicato al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti che le due consecutive sedute dell'Assemblea, tenutesi in data 07.12.2023 e 20.12.2023, aventi all'ordine del giorno l'approvazione della Convenzione aggiornata ed approvata da S.I.E. con prot.1086/2023, non hanno raggiunto il *quorum* richiesto dallo statuto per la votazione;
- VISTA** la nota prot.1945 del 28.12.2023, con cui l'A.T.I. ha comunicato al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti che anche la seduta dell'Assemblea tenutasi in data 28.12.2023, avente all'ordine del giorno l'approvazione della Convenzione aggiornata ed approvata da S.I.E. con prot.1086/2023, non ha raggiunto il *quorum* richiesto dallo statuto per la votazione, richiedendo l'adozione di opportune iniziative da parte della Regione Siciliana;
- CONSIDERATA** l'urgente necessità di portare a termine gli adempimenti necessari ad assicurare, nel territorio dell'ambito ottimale di Catania 2, la realizzazione delle misure infrastrutturali individuate nel PNRR richiamate nel citato prot.1873/2023, con cui l'A.T.I. ha segnalato che in caso di mancata sottoscrizione della Convenzione espone l'Assemblea al rischio di perdere i finanziamenti già concessi con il PNRR a causa della impossibilità dei gestori di avere adeguato accesso al credito (per complessivi €80.857.678,35);
- CONSIDERATA** l'inderogabilità che riveste la sottoscrizione dell'aggiornamento della Convenzione sottoscritta il 24.12.2005, anche al fine di adempiere a quanto disposto da CGRSA con le sentenze del 2022, i cui termini sono ampiamente trascorsi;
- CONSIDERATO** che gli atti aggiuntivi alle convenzioni di gestione sottoscritti dall'A.T.I. con soggetti diversi dal Gestore Unico, nel periodo transitorio di salvaguardia per la loro proroga sino alla consegna a S.I.E. (quale Gestore Unico), vengono a scadere alla data del termine del terzo periodo regolatorio (31.12.2023);
- RITENUTO** pertanto di dovere procedere all'individuazione di un soggetto qualificato e dotato di esperienza professionale, cui conferire l'incarico di Commissario *ad acta* al fine di provvedere, in luogo dell'assemblea dell'A.T.I. all'adempimento di quanto previsto

dal CGARS con le citate sentenze, attraverso la sottoscrizione dell'aggiornamento della Convenzione sottoscritta il 24.12.2005 (oggetto delle assemblee del 07, 20 e 28 dicembre 2023);

VISTO il comma 6, dell'art.8 dello Statuto dell'A.T.I. il quale prevede che “*Qualora non si riesca per due volte consecutive a costituire validamente la seduta della Assemblea dei rappresentanti o non si riesca a raggiungere la maggioranza prescritta, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, la Regione interverrà con poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta*”;

VISTO il curriculum vitae del Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, avv. Francesca Spedale;

VISTA la dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità ai sensi del D.lgs. n.33/2013, resa dall'avv. Francesca Spedale, dirigente del Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

DECRETA

Art. 1

1. Alla luce delle premesse, costituenti parte integrante del presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dal comma 6, dell'art.8 dello Statuto dell'Assemblea Territoriale Idrica afferente all'Ambito Territoriale Ottimale Catania 2, il dirigente del Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, avv. Francesca Spedale, è nominato Commissario *ad acta* presso detta A.T.I.

2. Il Commissario *ad acta*, ha il compito di provvedere in via sostitutiva all'approvazione dell'aggiornamento della Convenzione sottoscritta in data 24.12.2005 (da Consorzio Ambito Territoriale Ottimale 2 - Catania Acque, oggi in liquidazione e Servizi Idrici Etnei S.p.a.), ed oggetto delle tre consecutive sedute dell'A.T.I. svoltesi i giorni 07, 20 e 28 dicembre 2023.

3. Le spese correlate all'intervento sostitutivo di cui al presente decreto sono poste a carico dell'Ente inadempiente, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2

1. Al Commissario spetta l'indennità di carica e responsabilità determinata con D.A. n. 40 del 08.06.2012, Tab. 3, dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nonché il rimborso delle spese sostenute, il cui onere complessivo sarà posto, nel rispetto della normativa vigente a carico dell'A.T.I. inadempiente.

Art. 3

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in ossequio all'art.68 della L.R. n.21 del 12.08.2014, come modificato dall'art.98, comma 6, della L.R. n. 9 del 07.05.2015.

2. Il medesimo è notificato al Presidente dell'Assemblea territoriale idrica di Catania, il quale provvederà a notificarlo ai Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, nonché alla pubblicazione dello stesso sul proprio sito istituzionale.

L'ASSESSORE
Di Mauro